

LAVORO

WSON



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione Lavoro

N° 4845/10 R.G.

N° 1894 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA

Il 29-11-10

Udienza del 29.11.2010

N. 4845/2010 R.G.

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
Il Giudice di Milano

dott. Nicola Greco, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

UR-EC

**SENTENZA**

(ex art. 429 c.p.c. come mod. dall'art. 53 D.L. n. 112/08 conv. in L. n. 133/08)

nella causa promossa da

(Omissis)

con i proc. dom. Avv.ti

(Omissis) e (Omissis),

Via (Omissis) (...), (Omissis)

.....RICORRENTE

contro

(Omissis)

S.R.L. (già

(Omissis)

- (Omissis)

con gli Avv.ti

(Omissis), (Omissis) e (Omissis),

elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest'ultimo, P.zza

(Omissis), (...) (Omissis),

.....RESISTENTE

OGGETTO: nullità dell'apposizione di termine a contratti di lavoro.

All'odierna udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti, salvo, per la difesa attorea, la rinuncia alle domande ai superiori livelli di inquadramento reclamati ed alle conseguenti differenze retributive.

**Il Giudice,**

**rilevato che:**

con ricorso depositato in data 27.5.2010 il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla società convenuta, con mansioni di "Operatore", livello "H", C.C.N.L. Settore delle Attività Ferroviarie, con una serie di dieci contratti a tempo determinato, tutti stipulati ex art. 1 D. Lgs. n. 368/2001 e sette dei quali prorogati, come analiticamente indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c., per il periodo da giugno 2005 a settembre 2009 (cfr. contratti e relative proroghe prodotti sub doc. n. 1 del fascicolo attoreo);

il ricorrente esponeva altresì che, per i primi sei contratti di lavoro (contratto con decorrenza dal 26.6.2005 al 31.7.2005, prorogato sino al 20.9.2005; contratto con decorrenza dall'1.10.2005 al 30.11.2005, prorogato sino al 30.1.2006; contratto con decorrenza dal 16.2.2006 al 5.4.2006, prorogato sino al 31.5.2006; contratto con decorrenza dall'11.6.2006 al 19.9.2006; contratto con decorrenza dal 2.10.2006 al 14.12.2006, prorogato sino al 14.1.2007; contratto con decorrenza dal

2.2.2007 al 20.4.2007, prorogato sino al 14.9.2007), l'apposizione del termine al rapporto veniva motivata dalla società datrice di lavoro con la sussistenza di "necessità tecnico-produttive, come da art. 1 D. Lgs. n. 368/01, dovute al previsto incremento stagionale dell'attività lavorativa" e le proroghe con il "verificarsi di necessità contingenti che hanno prolungato i tempi delle attività produttive" alla base dell'assunzione a tempo determinato; mentre per gli ulteriori contratti le causali erano le seguenti: "verificarsi di necessità contingenti che hanno portato ad un incremento dell'attività lavorativa dovuto all'effettuazione dei treni periodici (...) - (...)" (contratto con decorrenza dal 17.10.2007 al 6.1.2008, prorogato sino al 31.3.2008); "verificarsi di necessità contingenti che hanno portato ad un incremento dell'attività lavorativa dovuto al protrarsi della periodicità della vettura 1/2 del treno (...)" (contratto con decorrenza dal 7.5.2008 al 31.7.2008); "incremento dell'attività lavorativa dovuto alla circolazione dei treni straordinari (...) - (...) - (...) (Omissis)-(Omissis) e (Omissis)-(Omissis) e del treno periodico (...)" (contratto con decorrenza dal 22.12.2008 all'11.1.2009); "incremento dell'attività lavorativa dovuto alla circolazione dei treni periodici (...)" (contratto con decorrenza dal 19.3.2009 al 31.5.2009, prorogato sino al 30.9.2009 per l'esigenza di sostituire cinque dipendenti, nominativamente indicati nella proroga stessa, assenti per ferie);

la difesa attorea deduceva, quindi, in diritto – sotto diversi concorrenti profili – l'illegittimità del termine apposto ai contratti *de quibus* ed alle relative proroghe, chiedendo che fosse conseguentemente accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di conclusione del primo contratto, con condanna della parte convenuta alla riammissione in servizio ed alla corresponsione delle retribuzioni per i periodi non lavorati tra la scadenza di un contratto e la ripresa dell'attività lavorativa per la stipula del contratto successivo, accertando altresì il diritto del Sig. (Omissis), in ragione delle mansioni effettivamente svolte, all'inquadramento nel livello F2 (o, in subordine, in quello G) del C.C.N.L. applicato (in luogo di quello H risultante dai contratti di lavoro), con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle relative differenze retributive; con vittoria di spese di lite;

ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda di controparte, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese di lite ed eccependo, in subordine ed in relazione alla domanda risarcitoria svolta dal ricorrente, il c.d. *aliunde perceptum*;

accertata l'impossibilità di percorrere la via conciliativa, all'udienza del 29.11.2010 il ricorrente personalmente rinunciava alle domande di inquadramento nei superiori livelli di cui al C.C.N.L. applicato indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio nonché alle conseguenti differenze retributive richieste, insistendo unicamente per l'accoglimento delle domande relative alla dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro ed all'accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto con condanna della resistente alla riammissione in servizio; cosicché, depositata da parte della difesa attorea documentazione relativa ai rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente in data successiva all'interruzione della collaborazione con la società convenuta, rigettate le istanze istruttorie delle parti perché formulate in termini generici e, comunque, vertenti su fatti non rilevanti alla fine della decisione, alla stessa udienza del 29.11.2010, la causa veniva discussa dai procuratori delle parti e decisa con sentenza contestuale *ex art. 429*, comma 1, primo periodo, c.p.c.;

**rilevato che:**

preso atto della rinuncia del ricorrente alle domande di inquadramento nei superiori livelli di cui al C.C.N.L. applicato indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio nonché alle conseguenti differenze retributive richieste, le rimanenti domande relative all'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro, con conseguente diritto al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno sofferto, sono fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni che vanno ad esporsi;

**considerato che:**

con riguardo alla illegittimità dei termini finali apposti ai primi sei contratti di lavoro stipulati dalle parti ed alle relative proroghe (periodo: dal 26.6.2005 al 14.9.2007) per la genericità delle ragioni addotte a giustificazione della apposizione dei termini finali ai rapporti, nonché alle conseguenze da ricollegare a tale illegittimità circa la natura del rapporto ed il ripristino dello stesso, questo Giudice si richiama integralmente – ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. – alla motivazione della sentenza del Tribunale di Roma del 4.2.2010, prodotta *sub* doc. n. 9 del fascicolo del ricorrente, resa in fattispecie analoga alla presente e che, per completezza ed esaustività delle ragioni poste alla base della decisione, è integralmente condivisa e fatta propria dal Giudicante;

inoltre, sempre con riferimento ai contratti ed alle relative proroghe relativi al periodo dal 26.6.2005 al 14.9.2007 (vale a dire a quelli con causale “*necessità tecnico-produttive, come da art. 1, D. Lgs. n. 368/01, dovute al previsto incremento stagionale dell’attività lavorativa*”), fermo quanto sopra osservato – per tramite del richiamo al menzionato precedente in termini del Tribunale di Roma prodotto dalla difesa attorea – in relazione alla genericità della causale dei primi sei contratti a tempo determinato oggetto del presente giudizio, anche laddove non si volesse considerare la causale *de qua* generica, non si può non rilevare come l’esistenza della ragione addotta a giustificazione dell’apposizione del termine – “*necessità tecnico-produttive ... .. dovute al previsto incremento stagionale dell’attività lavorativa*” (cfr. contratti) e “*verificarsi di necessità contingenti che hanno prolungato i tempi delle attività produttive per le quali è stato assunto*” (cfr. proroghe) – si manifesti del tutto insussistente quando solo si prendano in esame le date dei singoli contratti e delle relative proroghe (26.6-31.7.2005, con proroga sino al 20.9.2005; 1.10-30.11.2005, con proroga sino al 30.1.2006; 16.2-5.4.2006, con proroga sino al 31.5.2006; 11.6-19.9.2006; 2.10-14.12.2006, con proroga sino al 14.1.2007; 2.2-20.4.2007, con proroga sino al 14.9.2007): infatti, da un mero esame delle date *de quibus* e dell’arco temporale di svolgimento del rapporto, risulta con evidenza che l’attività lavorativa del ricorrente, lungi dall’essere limitata ai soli periodi caratterizzati da maggior afflusso della clientela (mesi estivi e festività natalizie e pasquali, in base a quanto allegato dalla stessa difesa resistente: cfr. cap. 5, 6 e 7 della parte in fatto della memoria *ex* art. 416 c.p.c.), si è protratta per oltre due anni (per la precisione: due anni, due mesi e diciannove giorni) senza sostanziale soluzione di continuità, emergendo, in particolare, come l’esiguo lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine finale apposto al rapporto e la ripresa di quest’ultimo per effetto della stipula del contratto successivo, sia, per lo più, appena sufficiente ad evitare le conseguenze di cui all’art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 368/2001 in tema di conversione del contratto a tempo indeterminato per illegittima successione di contratti a termine (cfr., al riguardo e nello stesso senso, anche la Sentenza del Tribunale di Roma n. 1592/09 del 21.10.2009, resa in procedimento avente oggetto analogo al presente ed instaurato sempre nei confronti della società odierna convenuta);

d’altro canto, e non casualmente, le deduzioni in fatto ed i capitoli di prova formulati dalla parte resistente per dimostrare la stagionalità dell’incremento dell’attività lavorativa e la riconducibilità dell’assunzione del Sig (Omissis) a detta stagionalità, appaiono del tutto inidonei a fornire la prova richiesta (con onere gravante proprio sulla parte convenuta) e, prima ancora, inammissibili per la loro genericità e perché formulati in termini valutativi (cfr. capitoli nn. 3, 4, 5, 6 e 7 della memoria di costituzione);

quanto sopra osservato circa la causale dei primi sei contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti, con conseguente conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 26.6.2005 (con riconoscimento al ricorrente del livello H del C.C.N.L. applicato), comporta l’assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità dedotti dalla difesa attorea circa i contratti *de quibus*, nonché di quelli successivi e delle relative proroghe;

**ritenuto che:**

il fatto che all'illegittima apposizione di termine finale al rapporto di lavoro consegua la conversione in rapporto a tempo indeterminato – conseguenza confermata anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sentenza n. 12985 del 21 maggio 2008) – ha trovato, da ultimo, conferma anche nell'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010;

**rilevato, altresì, che:**

alla conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato consegue, ex art. 32, commi 5 e 7, della L. n. 183/2010, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da stabilirsi in *“un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”*;

**ritenuto, quanto alla determinazione dell'“indennità omnicomprensiva” di cui sopra, che:**

il rapporto tra le parti del presente giudizio, per effetto della successione dei contratti a tempo determinato sopra indicati, ha avuto, salvo brevi e poco significative interruzioni tra un contratto e l'altro, la significativa durata di quattro anni e tre mesi (giugno 2005 - settembre 2009);

come risulta dalla scheda professionale e dall'estratto conto previdenziale del ricorrente (prodotti *sub* doc. n. 15 del fascicolo di parte), quest'ultimo è rimasto privo di occupazione dal 30.9.2009 (data di interruzione del rapporto con la società convenuta) sino al mese di maggio 2010, percependo, per i primi quattro mesi dell'anno in corso, l'indennità di disoccupazione e, per i rapporti di lavoro instaurati tra la cessazione della collaborazione con la parte resistente e la data dell'odierna pronuncia, l'importo pari ad euro 4.240,00;

il ricorrente ha impugnato i termini apposti ai contratti di lavoro con l'istanza ex art. 410 c.p.c. datata 9.7.2009 e ricevuta dalla convenuta in data 13.7.2009 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte), quindi nel corso dell'esecuzione dell'ultimo contratto stipulato tra le parti, senza offrire la propria prestazione lavorativa in epoca successiva all'interruzione della funzionalità del rapporto (momento nel quale si può attribuire significato effettivo alla messa a disposizione della prestazione a favore della parte datoriale), depositando poi il ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 27.5.2010, con notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte in data 14.6.2010;

come risulta dalla busta paga di settembre 2009 (prodotta *sub* doc. n. 16 del fascicolo attoreo), l'ultima retribuzione mensile goduta dal ricorrente in costanza del rapporto con la resistente ammontava ad euro 1.231,70 lordi, dovendosi, di conseguenza calcolare la retribuzione globale di fatto del Sig. (Omissis) nell'importo pari a 1.436,98 lordi mensili (1.231,70 x 14 [mensilità aggiuntiva prevista dal C.C.N.L. applicato: cfr. busta paga di ottobre 2009 prodotta *sub* doc. n. 16 cit.] / 12 = 1.436,98);

alla luce dei dati sopra indicati, il Giudicante ritiene di dover fissare l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, nella misura pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente così come sopra determinata, con conseguente condanna della parte convenuta a corrispondere al ricorrente a tale titolo l'importo indicato in dispositivo;

**ritenuto, quindi ed in conclusione, che**

in accoglimento del ricorso, deve essere pertanto dichiarata la nullità del termine finale apposto al contratto con decorrenza dal 26.6.2005 al 31.7.2005, con conseguente conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 26.6.2005, con inquadramento nel livello H C.C.N.L. applicato;

conseguentemente la società resistente deve essere condannata a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro – con l'inquadramento sopra menzionato – ed a corrispondergli l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, per l'importo indicato in dispositivo



**ritenuto che:**

come per legge, le spese del presente giudizio – liquidate nella misura di cui al dispositivo in ragione del valore e dell'oggetto della causa, del numero delle udienze e dell'attività processuale ivi svolta – seguono la soccombenza, con conseguente condanna della società convenuta a rifonderle al ricorrente.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex art. 431 c.p.c.*

**P. Q. M.**

- Dichiaro illegittima l'apposizione del termine finale al contratto con decorrenza dal 26.6.2005 al 31.7.2005 e, di conseguenza, dichiaro che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 26.6.2005, con inquadramento nel livello H C.C.N.L. applicato;
- condanna la società convenuta a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti;
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, determinandone la misura nella somma di euro 11.495,84, pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente;
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite al ricorrente liquidate nell'importo complessivo di euro 3.250,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 29 novembre 2010

il Giudice

Nicola Greco

*Nicola Greco*

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 29 NOV 2010

IL CANCELLIERE